



# CITTÀ DI SALUZZO

Telefono: 0175.211311 Fax: 0175.211328

Partita IVA e Codice Fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

PALAZZO CIVICO – via Macallè, 9 – Saluzzo

PALAZZO ITALIA (Serv. Persona e Demografici) – piazza Cavour, 12

MUNICIPIO DI CASTELLAR – via Maestra, 25

email: [protocollo@comune.saluzzo.cn.it](mailto:protocollo@comune.saluzzo.cn.it) | P.E.C.: [protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it](mailto:protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it)



Ordinanza n. 252

**Piano d'intervento operativo per il miglioramento della qualità dell'aria: misure strutturali e temporanee di limitazione delle emissioni**

## IL SINDACO

### Premesso che:

La Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilisce all'art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

Il decreto legislativo 155/2010 (recante l'attuazione della direttiva europea 2008/50/CE) dispone che, in tali casi, le regioni e province autonome adottino un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento.

In data 09 giugno 2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 22-5139 del 5 giugno 2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" (nel seguito, anche "Accordo di bacino padano"), strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano.

La Regione Piemonte con DGR n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e con determinazione dirigenziale (D.D.) n. 463 del 31 ottobre 2017, ha dato attuazione agli impegni previsti dal citato Accordo.

Le azioni individuate nell'Accordo di bacino padano rappresentano, secondo quanto previsto dalla citata DGR n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che hanno sottoscritto l'Accordo e che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più restrittiva da parte dei soggetti interessati dall'Accordo stesso.

Con sentenza del 10 novembre 2020 (causa C-644/18, sopra citata), la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'Allegato XI della direttiva 2008/50/CE avendo superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale, applicabili alle concentrazioni di PM<sub>10</sub>, evidenziando tra l'altro che il superamento risulta "tuttora in corso";

Con la stessa sentenza la Corte di Giustizia ha accertato che la Repubblica italiana è venuta meno anche all'obbligo sancito dall'art. 23, in combinato disposto con l'allegato XV della direttiva 2008/50/CE, per non avere adottato **misure appropriate per garantire il rispetto** dei valori limite per il PM<sub>10</sub> in tali zone e, in particolare, **piani per la qualità dell'aria che prevedano** misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile.

#### Richiamato che:

- ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*), la Regione, unitamente alle province autonome, agli enti territoriali, agli altri enti pubblici ed ai soggetti equiparati, è tenuta al rispetto della normativa comunitaria e ad adottare ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, ad essa imputabili, degli obblighi derivanti da tale normativa e a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze della Corte di Giustizia;
- le zone del territorio italiano, complessivamente interessate dalla procedura di infrazione comunitaria, sono 27 e sono suddivise, per gravità, a seconda che in tali zone si siano superati oltre che il valore limite giornaliero anche quello annuale;
- la Regione Piemonte è coinvolta nella procedura citata avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori di concentrazione di PM<sub>10</sub> in tre delle quattro zone in cui è stato suddiviso il territorio piemontese ai fini della qualità dell'aria:
  - l'Agglomerato di Torino – Zona IT0118, che comprende Torino e 32 comuni circostanti,
  - la Zona di Pianura – Zona IT0119, con 268 comuni,
  - la Zona di Collina – Zona IT0120, con 646 comuni;per un totale di 947 comuni sui 1.181 dell'intero territorio regionale;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, la Regione Piemonte, in accordo con le altre Regioni del bacino Padano, ha approvato disposizioni straordinarie per la qualità dell'aria, dettagliate nell'allegato A alla medesima deliberazione, ad integrazione e **potenziamento** delle misure di limitazione delle emissioni di cui alla d.g.r. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, volte ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento al fine di raggiungere i valori limite nei termini prescritti nel più breve tempo possibile;
- in particolare, le disposizioni straordinarie, individuate sulla base di specifiche valutazioni tecniche, con il supporto di ARPA Piemonte, si applicano ai settori agricoltura, riscaldamento civile e traffico ed estendono territorialmente e temporalmente le misure di limitazione delle emissioni, **precedentemente** adottate nei comuni dell'agglomerato di Torino (Zona di qualità dell'aria IT0118) e nei comuni con popolazione maggiore di 20.000 abitanti, anche a tutti gli altri comuni appartenenti alle zone di pianura e di collina, con opportune differenziazioni in caso di comuni con popolazione superiore o inferiore a 10.000 abitanti (utilizzando come riferimento le tabelle dell'Allegato I alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2019, n. 24-903);
- con la medesima deliberazione, la Regione Piemonte ha disposto le limitazioni relative al traffico veicolare, i divieti di **abbruciamento** di materiale vegetale e di qualsiasi combustione all'aperto, le limitazioni alla distribuzione di fertilizzanti ed allo spandimento di letami e materiali assimilati e le limitazioni riguardanti i combustibili ed i generatori di calore per il riscaldamento domestico (punti da 1.1 a 1.6 dell'allegato A alla citata d.g.r.);
- l'entrata in vigore del Sistema MOVE IN (MOnitoraggio dei VEicoli Inquinanti) per la gestione sul territorio comunale delle limitazioni strutturali della circolazione veicolare per motivi ambientali, secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2020, n. 5-1744, cui il Comune ha aderito con l'Ordinanza n. 215, del 10 agosto 2021, consente di aggiornare le disposizioni inerenti alle limitazioni alla circolazione veicolare, con particolare riferimento alla disciplina delle deroghe previste dalla d.g.r. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, che devono essere circoscritte alle eccezioni indispensabili e ad eventuali ulteriori deroghe alle limitazioni, stabilite dai comuni anche in relazione a specifiche esigenze territoriali, con

particolare attenzione ai veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale e per ragioni connesse alla tutela della salute;

- con d.g.r. n. 26-3694, del 6 agosto 2021, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 12 agosto 2021, la Regione Piemonte ha aggiornato lo schema di ordinanza sindacale tipo, di cui alla d.g.r. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, per l'applicazione delle misure strutturali e temporanee di limitazione delle emissioni da adottarsi a partire dalla stagione invernale 2021/2022, in continuità con quanto disposto in merito dalle disposizioni straordinarie di cui alla citata d.g.r. 26 febbraio 2021, n. 9-2916, anche al fine di consentire un'attuazione omogenea sul territorio regionale delle limitazioni strutturali e temporanee, previste dall'Accordo di Programma del Bacino Padano;

#### **Considerato che:**

il Comune di Saluzzo è tra i comuni interessati all'adozione dei provvedimenti contenuti nell'allegato A alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021;

il Comune è chiamato ad attuare in particolare le misure, di cui ai punti da 1.1. a 1.6. dell'allegato A, come disposto dall'Ordinanza comunale n. 213 del 10 agosto 2021, nonché il potenziamento dei controlli di propria competenza di cui al punto 1.7. del medesimo allegato A, anche attraverso la definizione di obiettivi di risultato.

#### **Dato atto che:**

l'art 7, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 285/1992 dispone che il Sindaco, con apposita ordinanza, possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per motivi di salute pubblica o accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico.

le disposizioni regionali del 26 febbraio 2021 sono state seguite da alcuni incontri di approfondimento tenuti dalla Regione Piemonte anche con i Comandi di Polizia, ai fini dell'attuazione, da ultimo nelle date del 29 luglio 2021 e 13 luglio 2021, che hanno chiarito alcune modalità operative anche in funzione dell'attivazione del sistema MOVE IN;

la Regione Piemonte, con nota del 15.7.2021, ha evidenziato la necessità dell'emanazione dell'ordinanza sindacale attuativa, chiedendo la trasmissione dei relativi atti al settore regionale competente;

per quanto riguarda la previsione contenuta negli schemi tipo di ordinanza sindacale trasmessi dalla Regione Piemonte, ovvero il richiamo a "ulteriori deroghe alle limitazioni, stabilite dai Comuni in relazione a specifiche esigenze territoriali" e "eccezioni indispensabili", nonché la previsioni di "eccezioni indispensabili" contenute nell'accordo di bacino di Bologna del 9 giugno 2017 (art.2, comma 1, lettera a), anch'esso richiamato in schema tipo dell'ordinanza, si ritengono assolutamente indispensabili alcune previsioni di deroga, suddivise tra regime strutturale e regime temporanee, poiché riferite alle primarie esigenze – non diversamente fungibili – di servizi essenziali, tutela dei diritti costituzionali in ambito di salute, lavoro, ecc.

Con Ordinanza comunale n. 213 del 10 agosto 2021 si è data attuazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021; peraltro è venuta in evidenza, sulla base dei primi riscontri, la necessità di alcune integrazioni e modifiche a livello planimetrico e di elencazione delle strade, al fine di assicurare coerenza e organicità complessiva, oltre che allo scopo di recepire ulteriori elementi contenuti negli schemi successivamente trasmessi da Regione Piemonte; la presente ordinanza sostituisce pertanto quella già in vigore;

**Vista** l'Ordinanza comunale n. 215 del 10 agosto 2021 di adesione al sistema MOVE IN;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 26-3694, del 6 agosto 2021, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 12 agosto 2021, recante "Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, di cui alla d.g.r. 5 giugno 2017, n. 22-5139. **Aggiornamento** schema ordinanza sindacale tipo, di cui alla d.g.r. 25 settembre 2020, n. 14-1996, per l'applicazione delle misure di

limitazione delle emissioni a partire dalla stagione invernale 2021/2022, in continuità con quanto disposto dalla d.g.r. 26 febbraio 2021, n. 9-2916", che riporta in allegato lo schema di ordinanza tipo;

**Richiamato** l'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

**Richiamati** gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 e. s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

**Considerato** che si rende necessaria l'apposizione della relativa segnaletica stradale verticale;

**Dato atto** dell'istruttoria condotta dal servizio di Polizia Locale del Comune;

### **Ordina**

in sostituzione del contenuto dell'ordinanza n. 213 del 10 agosto 2021, e richiamando integralmente la premessa:

**A)** in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 26-3694, del 6 agosto 2021, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 12 agosto 2021, recante "Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, di cui alla d.g.r. 5 giugno 2017, n. 22-5139. **Aggiornamento** schema ordinanza sindacale tipo, di cui alla d.g.r. 25 settembre 2020, n. 14-1996, per l'applicazione delle misure di limitazione delle emissioni a partire dalla stagione invernale 2021/2022, in continuità con quanto disposto dalla d.g.r. 26 febbraio 2021, n. 9-2916", le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:

#### **1. Limitazioni strutturali**

sono attive le seguenti misure stabili di limitazione delle emissioni:

- 1.1. divieto di circolazione, dalle ore 0:00 alle 24:00 di tutti i giorni (festivi compresi), di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale a Euro 2, per i veicoli alimentati a benzina e per i veicoli dotati di motore diesel, e con omologazione inferiore o uguale a Euro 1, per i veicoli alimentati a GPL e metano;
- 1.2. divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 18:30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4; dal 15 settembre 2023, il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 5;
- 1.3. divieto di circolazione veicolare, dalle ore 0:00 alle 24:00 di tutti i giorni (festivi compresi), dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale ad Euro 1;
- 1.4. divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- 1.5. obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets, di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l'obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- 1.6. divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all'art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a

situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di **abbruciamento** rimane valido a partire dall'1 settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l'interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l'allontanamento dei residui colturali non risulti possibile;

## 2. Limitazioni temporanee

Al raggiungimento delle soglie stabilite in relazione al "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" e in conformità alle deliberazioni della Regione Piemonte d.g.r. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e d.g.r. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, sono adottate le seguenti misure temporanee, aggiuntive rispetto alle limitazioni di cui al precedente punto 1 e valide tutti i giorni della settimana, festivi compresi, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo:

### 2.1. Allerta di 1° Livello - colore "ARANCIO":

- 2.1.1. divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 18:30 di tutti i giorni (festivi compresi) dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3, Euro 4 e Euro 5;
- 2.1.2. divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 12:30 del sabato e dei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4;
- 2.1.3. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- 2.1.4. divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità;
- 2.1.5. introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;
- 2.1.6. divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera r) del regolamento regionale 10/R/2007, e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:
  - distribuzioni svolte con interrimento immediato, contestuale alla distribuzione;
  - iniezione profonda (solchi chiusi);
  - sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:
    - spandimento a raso in strisce;
    - spandimento con scarificazione.
- 2.1.7. divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto di cui al d.lgs. 75/2010, fatte salve le distribuzioni svolte con interrimento immediato, contestuale alla distribuzione;

- 2.1.8. **potenziamento** dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

## **2.2 Allerta di 2° livello – colore “ROSSO”**

In aggiunta ai provvedimenti indicati al precedente punto 2.1:

2.2.1. divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle ore 18:30 del sabato e dei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro1,2, 3 e 4 diesel;

2.2.2. divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 di tutti i giorni (festivi compresi), dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 5;

L'attivazione delle soglie di allerta e delle conseguenti misure temporanee di limitazione delle emissioni è operativa dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo.

**Dato atto**, inoltre, per quanto riguarda la previsione contenuta nello schema tipo di ordinanza sindacale approvato con deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2021 n. 26-3694 ovvero il richiamo a “ulteriori deroghe alle limitazioni, stabilite dai Comuni in relazione a specifiche esigenze territoriali”, si ritengono assolutamente indispensabili le seguenti previsioni di deroga, suddivise tra regime strutturale e regime temporanee, poiché indispensabili con riferimento alle primarie esigenze – non diversamente fungibili – di servizi essenziali, tutela dei diritti costituzionali in ambito di salute, lavoro, ecc.

## **3. Veicoli esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare di cui ai punti 1.1 e 1.3**

3.1 veicoli diretti presso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata o altra documentazione;

## **4. Veicoli esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare di cui al punto 1.2**

4.1 veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, in servizio di Protezione Civile e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;

4.2 veicoli della categoria M1, M2 ed M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico, purchè dotati di dispositivi per l'abbattimento del particolato;

4.3 veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura o altra documentazione comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata o altra documentazione;

- 4.4 veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di idonea documentazione;
- 4.5 veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione;
- 4.6 veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento;
- 4.7. veicoli delle Pubbliche Amministrazioni per l'espletamento dei servizi di propria competenza;

## **5. Veicoli esentati dalle limitazioni temporanee alla circolazione veicolare di cui al punto 2.**

**In aggiunta alle esenzioni previste ai precedenti punti 3 e 4, inerenti le limitazioni strutturali, si aggiungono le ulteriori seguenti esenzioni:**

- 5.1 macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d'opera;
- 5.2 sabato e domenica: veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse, per partecipare a manifestazioni, con idonea documentazione;
- 5.3 veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio per assistenza domiciliare a persone; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia;
- 5.4 veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da esercenti la professione sanitaria in visita domiciliare e/o ambulatoriale con il titolare a bordo;
- 5.5 veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose o civili non ordinarie;
- 5.6 veicoli al servizio di testate televisive e per riprese cinematografiche con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da operatori radiofonici o da giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco;
- 5.7 veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi e per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti. Nel caso di traslochi effettuati con mezzi privati sarà necessario esibire autodichiarazione nella quale il conducente dichiara luogo e orario dell'attività;
- 5.8 veicoli di imprese che eseguono lavori pubblici per conto del comune o altre amministrazioni pubbliche o per conto di Aziende di sottoservizi, o che eseguono interventi programmati e non differibili, con autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di manomissione per interventi su sottoservizi;
- 5.9 veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, ovvero vi sia altra documentazione;
- 5.10. veicoli di turnisti, operatori in servizio di reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico operativi urgenti ed indilazionabili;
- 5.11 veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense scolastiche, ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie assistenziali o singole comunità;

- 5.12 veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti di prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città, per l'arrivo e la partenza (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.13 veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporti funebri;
- 5.14 veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali;
- 5.15 veicoli utilizzati dall'Autorità Giudiziaria, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento (accompagnati da idonea documentazione); veicoli ad uso degli uffici diplomatici con targa CD o CC (Corpo Consolare) oppure con idonea documentazione comprovante l'appartenenza e l'attività (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.16 veicoli che devono essere imbarcati come veicoli al seguito per trasferimenti marittimi e ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.17 veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- 5.18 veicoli utilizzati da lavoratori la cui abitazione e/o luoghi di lavoro non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio di 1000 m;
- 5.19 veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- 5.20 le autovetture private utilizzate per il trasporto degli alunni/studenti a scuola compatibilmente con gli orari scolastici;
- 5.21 veicoli degli operatori utilizzati per il rifornimento degli esercizi e attività;
- 5.22 veicoli di residenti, domiciliati e/o di chi ha la disponibilità di un immobile per transito dalla/alla propria residenza / dimora/ immobile;

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.

**B)** Al servizio di polizia municipale e ai servizi tecnici, la predisposizione e apposizione della occorrente segnaletica, costituita da cartellonistica all'ingresso della delimitazione dei centri abitati riportante le limitazioni strutturali, aggiuntive e i riferimenti per il reperimento delle esenzioni e informazioni integrative;

**C)** La predisposizione di informativa integrativa mediante affissioni.

### **Comunica**

che le misure temporanee entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo (stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. L'indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet:

- sito internet di ARPA Piemonte: <http://www.arpa.piemonte.gov.it/>
- sito internet del Comune di Saluzzo: <http://www.comune.saluzzo.cn.it/>

Il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare è limitato al centro abitato del Comune, così come definito dall'art. 3 comma 1 punto 8) del d.lgs 285/92, fatta eccezione per le per le seguenti strade:

Via Cuneo

Via Villafalletto

Via Lagnasco  
Corso IV Novembre  
Via Matteo Olivero  
Via San Bernardino  
Via San Lorenzo  
Corso Roma  
Piazza Vittorio Veneto  
Piazza Buttini  
Via Savigliano  
Via Giuseppe e Francesco Lattanzi  
Via Mario Bovo  
strada di collegamento tra tangenziale Est e via Mario Bovo  
Via Sampò  
Via don Soleri  
Corso XXVII Aprile  
Via Torino  
Reg. Ruata Re (SP 274) tratto da SS 589 ("Laghi di Avigliana") a Via Madonna del Campo  
Via Madonna del Campo  
SS 589 ("Laghi di Avigliana") tratto da C.so XXVII Aprile a Corso Aldo Moro  
Piazza XX Settembre  
Via Circonvallazione  
Piazza Montebello  
Via Monviso  
Via Sant'Agostino  
Via Barge  
Via della Consolata  
Piazza Cesare Battisti  
Via Revello  
Via Maurizio Monge  
Via Pagno  
SP 260 (per Martignana Po) limitatamente alla delimitazione del centro abitato  
Corso Ancina (tratto tra Via Savigliano e Via Bagni)  
Via Bagni (tratto tra Corso Ancina e Via Peano)  
Via Peano  
P.zza Battaglione Alpini  
Via della Resistenza (tratto tra p.zza Battaglione Alpini e Via Torino)  
Via Mattatoio (tratto adiacente Parco Gullino)

**E' sempre consentito accedere alle aree destinate alla sosta con ingresso diretto dalle suindicate strade.**

**La planimetria delle aree soggette a limitazioni è allegata alla presente ordinanza e disponibile per consultazione sul sito internet del comune.**

### **Avverte**

Che il Sindaco potrà assumere, qualora ritenga che sussistano situazioni di rischio effettivo, provvedimenti contingibili e urgenti che consentano di attivare o modificare, a prescindere dai criteri sopra definiti, le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta.

Nel caso di sciopero del trasporto pubblico locale e nei casi ritenuti necessarie, il Sindaco potrà prevedere la sospensione delle limitazioni del traffico previste dal provvedimento.

Che in caso di **inottemperanza** al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge:

- ai sensi dell'art. 6 o dell'art. 7 del Codice della Strada, relativamente ai provvedimenti adottati in materia di circolazione stradale;
- ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000 relativamente agli altri provvedimenti

Che ai sensi dell'art. 3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale.

Saluzzo, 16 settembre 2021

IL SINDACO  
Mauro Calderoni



**La presente Ordinanza è notificata per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti e controlli di competenza**

- Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Emissioni e Rischi Ambientali - Via Principe Amedeo, 17 – Torino

PEC: [emissioni.rischi@cert.regione.piemonte.it](mailto:emissioni.rischi@cert.regione.piemonte.it)

- Prefettura di Cuneo – Via Roma 3 – 12100 CUNEO

P.E.C.: [prefettura.prefcn@pec.interno.it](mailto:prefettura.prefcn@pec.interno.it)

- Questura di Cuneo – Piazza Torino n. 5 – 12100 CUNEO

PEC: [gab.quest.cn@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.cn@pecps.poliziadistato.it)

- Comando Carabinieri di Saluzzo- Via Torino n. 49 -12037 SALUZZO

PEC: [tcn21608@pec.carabinieri.it](mailto:tcn21608@pec.carabinieri.it)

- Guardia di Finanza Comando di Saluzzo – via Torino n. 73/F – 12037 SALUZZO

PEC: [cn1100000p@pec.gdf.it](mailto:cn1100000p@pec.gdf.it)

- Comando di Polizia Stradale di Saluzzo- Via Cuneo n. 23- 12037 SALUZZO

PEC: [ditpolstrada.saluzzo.cn@pecps.poliziadistato.it](mailto:ditpolstrada.saluzzo.cn@pecps.poliziadistato.it)

- Comando Vigili del Fuoco di Cuneo – C.so De Gasperi – 12100 CUNEO

P.E.C.: [com.salaop.cuneo@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.salaop.cuneo@cert.vigilfuoco.it)

- Provincia di Cuneo – C.so Nizza n. 21 – 12100 CUNEO

P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)

- A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale di Cuneo – Via Massimo d’Azeglio n. 4 – 12100 CUNEO

PEC: [dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it)

- ASL CN1 – Corso Francia 20 – 12100 CUNEO

P.E.C.: [protocollo@aslcn1.legalmailPA.it](mailto:protocollo@aslcn1.legalmailPA.it)